



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 12 luglio 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Debora Postiglione, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della HMC Hospitality Marketing Concepts Italia Srl, per l'espletamento dell'esame congiunto necessario per la concessione del trattamento di CIG in deroga ex art. 1, co. 30, Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011).

Sono presenti:

- Per la HMC Hospitality Marketing Concepts Italia Srl, Francesca Carrino;
- per la FILCAMS CGIL, Massimo Frattini;
- per la FISASCAT CISL, Marco Demurtas;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi;
- per le RSA, Monica Baduel.

PREMESSO CHE

- la HMC Hospitality Marketing Concepts Italia Srl, con sede legale in Milano, occupa complessivamente alle proprie dipendenze 60 lavoratori, collocati nelle Regioni Lazio e Lombardia, inquadrati ai fini previdenziali nel settore servizi – non beneficiando, pertanto, di ammortizzatori sociali a regime – ed applica il CCNL terziario, distribuzione e servizi;
- in data 9 marzo 2011 è stato sottoscritto presso il Ministero del Lavoro un accordo di CIG in deroga con decorrenza fino al 30 giugno 2011, stante la mancanza dell'accordo Stato, Regioni e Province autonome successivamente entrato in vigore il 20 aprile 2011;
- stante il perdurare della situazione di crisi in cui versa la Società, quest'ultima si è vista costretta a richiedere, con lettera del 15 giugno 2011, un ulteriore incontro presso questo



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII
Ministero per l'espletamento dell'esame congiunto necessario per la concessione della Cassa
Integrazione Guadagni in deroga per ulteriori 6 mesi;

- pertanto, con nota Prot. n. 15/VII/00152156MA003.A001 del 5 luglio 2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna.

CONSIDERATA

la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011), che all'art. 1, co. 30 prevede che il Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" ed, in particolare, il comma 8 dell'art. 19 che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

CONSIDERATO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011 che regola le modalità di finanziamento dell'intervento di sostegno al reddito, in deroga alla normativa vigente, nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni, al netto dell'intera contribuzione figurativa.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

1. La Società presenterà istanza di CIG in deroga ex art. 1, co. 30, della L. n. 220/2010 (Legge di Stabilità 2011) per la durata di 6 mesi, a decorrere dal 1 luglio 2011 al 31 dicembre 2011, per un numero massimo di 52 lavoratori di cui n. 17, occupati presso la Regione Lombardia, hanno già usufruito della Cig per 12 mesi. Pertanto, per quest'ultimi si configura una proroga della misura di sostegno al reddito.
2. I lavoratori interessati dalla Cassa sono ripartiti, come di seguito indicato:
 - n. 31 occupati nella Regione Lombardia (di cui n. 18 sospesi a zero ore e n. 13 con riduzione oraria massima del 50%);
 - n. 21 occupati nella Regione Lazio (di cui n. 1 sospeso a zero ore e n. 20 con riduzione oraria massima del 50%);
3. La CIG in deroga sarà attuata nel seguente modo:
 - 19 lavoratori saranno collocati in CIG a zero ore, senza rotazione;
 - 33 lavoratori saranno posti in CIG a rotazione, con riduzione massima del 50% dell'orario contrattuale.
4. Ai sensi dell'art. 7 - *ter* co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009 e successivamente modificato dall'art. 1, co. 31, L. n. 220/2010, la Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga.
5. Al fine di monitorare l'attuazione del presente accordo, le Parti concordano, altresì, di incontrarsi a livello territoriale trimestralmente ed a livello nazionale prima della scadenza della Cassa.
6. La scrivente D.G. Tutela Condizioni di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII - VIA FORNOVO 8 - ROMA

TELEFONO 0646834924. FAX 0646834023 mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it





*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*



DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII
presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto, e comunque non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, agli Uffici della D.G. Ammortizzatori Sociali e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è tenuta, altresì, a presentare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la presentazione dell'istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

7. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento in deroga ed effettuerà il monitoraggio bimestrale sugli stessi, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
8. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifico atto di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione in sede ministeriale, tenute alla corresponsione del 40% della misura di sostegno al reddito in virtù del citato accordo del 20 aprile 2011.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti della L. n. 220/2010.

Letto, confermato e sottoscritto.

SOCIETA'

ITALIA LAVORO


OO.SS.

RSA


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

